



News tecnica n. 38/6

21 dicembre 2018

Aggiudicato il lotto Apice-Hirpinia

Salini Impregilo si prende subito la rivincita nei maxi-lotti (ad appalto integrato) per la nuova ferrovia Napoli-Bari: dopo il sorpasso sul filo di lana da parte di Cmc Ravenna, che ha vinto a sorpresa e con un distacco di meno di un punto il lotto Frasso Telesino-Telese da 296 milioni di euro a base d'asta, Salini Impregilo ha prevalso sul lotto Apice-Hirpinia da 691,35 milioni di euro a base d'asta (importo complessivo del lavoro 923 milioni, comprese somme a disposizione). In entrambi i casi si tratta della graduatoria emersa nelle sedute pubbliche di gara, dopo la valutazione da parte della commissione sul ribasso d'asta (25 punti) e sugli aspetti tecnici (75 punti), graduatorie di cui Edilizia e Territorio è in possesso. Nei prossimi giorni (dopo le verifiche di legge) si attende l'ufficializzazione dell'aggiudicazione da parte di Rfi. La cordata vincente sulla Apice-Hirpinia comprende, oltre alla capogruppo Salini Impregilo, Astaldi (in concordato in bianco, come d'altra parte la Cmc dell'altra gara), e come progettisti Rocksoil, Net Engineering, Alpina spa. Il punteggio ottenuto è stato di 88,37, in netto vantaggio su Pizzarotti, Ghella, Itinera, Salcef, Eds Infrastrutture (77,2) e poi Consorzio Integra (ex Ccc), Vianini Lavori e altri (64,6 punti).

Salini Impregilo e Astaldi hanno ottenuto tutti i 25 punti sul ribasso (25), con sconto del 12,23% sul valore a base d'asta. Per l'offerta tecnica, invece, a prevalere è stata la cordata Pizzarotti-Ghella, con 70,05 punti contro i 63,37 di Salini-Astaldi. Da *Edilizia e territorio*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- Aggiudicato il lotto Apice-Hirpinia
- Crolla la produzione nelle costruzioni
- Agevolazioni per acquisti di case antisismiche
- Negativi i dati delle progettazioni in opere pubbliche
- Il beneficio fiscale IMU per beni tutelati non può essere negato
- Delibera ANAC sulla richiesta antinfiltrazioni nelle gare

Crolla la produzione nelle costruzioni

Crolla a ottobre la produzione nelle costruzioni, forse anche per colpa del meteo, ma il bilancio dei primi 10 mesi del 2018 resta ancora positivo. È quanto segnala l'Istat nel consueto aggiornamento mensile sull'andamento dell'attività nei cantieri.

L'Istituto nazionale di statistica stima che la produzione nelle costruzioni sia diminuita dell'1,6% a ottobre rispetto al mese precedente. Su base annua, a ottobre 2018 l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2017) cala dello 0,5%, mentre l'indice grezzo aumenta del 3 per cento. «Il calo congiunturale registrato su base mensile, probabilmente imputabile anche alle condizioni meteorologiche avverse che hanno caratterizzato il mese di ottobre, segna una battuta d'arresto nella moderata crescita che si era manifestata nei mesi precedenti in termini trimestrali», è il commento dell'istituto.

Nonostante la flessione mensile dell'indice corretto per gli effetti di calendario, continua la nota, «non sembra invece interrompersi la tendenza al recupero su base annua, come mostra il confronto con i primi dieci mesi del 2017».

Da gennaio a ottobre, rispetto all'anno precedente, c'è un incremento dell'1,2% per l'indice corretto per gli effetti di calendario e dell'1,8 per cento per l'indice grezzo. Anche su base trimestrale la tendenza resta lievemente positiva. Tra agosto e ottobre l'attività è infatti cresciuta dello 0,3%, nonostante la pesante battuta d'arresto dell'ultimo mese preso in conside-



Agevolazioni per acquisti di case antisismiche

Quali sono le condizioni per fruire della detrazione fino all'85% per l'acquisto di una casa antisismica direttamente da un'impresa di costruzione o ristrutturazione?

A ricordarlo l'Agenzia delle Entrate, rispondendo, tramite FiscoOggi, alla domanda di un contribuente.

Acquisto casa antisismica: agevolazioni e condizioni

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al "sisma bonus potenziato" (detrazioni d'imposta del 70% o dell'80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono **effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione** immobiliare nei comuni che si trovano in **zone classificate a rischio sismico 1**, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione.

La detrazione sarà pari, rispettivamente, **al 75% o all'85% del prezzo di acquisto** (entro un ammontare massimo di 96mila euro).

Per beneficiare dell'agevolazione, in vigore fino al 2021, le imprese, entro **18 mesi dalla data di conclusione dei lavori**, devono **vendere** l'immobile.

I beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per **la cessione del corrispondente credito** alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa, però, la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Agevolazione case antisismiche ricostruite: ok aumento del volume

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un **aumento volumetrico** rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Da *Edilportale*.



Negativi i dati di progettazione delle opere pubbliche

Sono negativi gli ultimi dati sul mercato della progettazione di opere pubbliche in Italia: rispetto a novembre 2017 si registra un calo del 29,9% in numero e dell'80,8% in valore. Inoltre, nell'ultimo mese sono state bandite 202 gare per servizi di sola progettazione (40 sopra soglia), per un valore di 43,0 milioni di euro (33,1 sopra soglia), rispetto al precedente mese di ottobre il numero cala del 29,1% e il valore del 52,9%.

È quanto emerge dal **monitoraggio condotto dall'Oice**, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica.

L'andamento delle gare di progettazione Il crollo del valore dovuto al confronto con i 32 maxi accordi quadro ANAS da 192 milioni di euro, pubblicati nel mese di novembre 2017, senza i quali novembre 2018 sarebbe a +55,8%. Negli undici mesi del 2018 le gare sono state 2.844, -11,7% sul 2017, per un importo complessivo di 530,5 milioni di euro, -25,3% rispetto agli stessi mesi del 2017. Escludendo i maxi bandi ANAS già citati il valore degli undici mesi sarebbe a +3,3%.

Secondo l'osservatorio OICE-Informatel, aggiornato al 30 novembre, negli undici mesi del 2018, per il totale dei servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 5.317 gare per un importo complessivo di 1.074,3 milioni di euro che, confrontati con i primi undici mesi del 2017, mostrano il calo dello 2,7% nel numero (+22,2% sopra soglia) ma l'aumento del 6,3% nel valore (-1,6% sopra soglia).

Si mantengono su **livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate**, in base ai dati raccolti fino a novembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 40,1%, per quelle indette nel 2016 il ribasso arriva al 42,9%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2017 attestano un ribasso del 40,1%.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 779 unità dei primi undici mesi del 2017, alle 952 degli undici mesi appena trascorsi, con un **aumento del 22,2%**. Nell'insieme dei paesi dell'Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita dell'11,1%. Cresce negli undici mesi del 2018 l'incidenza del nostro Paese continuando però ad attestarsi su un modesto 3,6%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Francia 24,3%, Germania 23,9%, Polonia 13,4% e Svezia 4,3%.

Negli undici mesi del 2018 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 6.488,6 milioni di euro, con 551 bandi. **Gli appalti integrati da soli sono 132 per 2.567,7 milioni di euro**, nei primi undici mesi del 2017 erano stati 98 per un valore di 1.203,2 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso nei bandi del 2018 è stimabile in 60,1 milioni di euro. da *Edilportale*.



Il beneficio fiscale IMU per immobili tutelati non può essere negato

Il beneficio fiscale della riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico non può essere negato se il vincolo è solo sulla facciata in quanto essa è certamente una componente essenziale del fabbricato quale componente costitutiva dello stesso. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano 5396/2018 del 12 dicembre.

La questione finita all'attenzione dei giudici tributari ambrosiani concerne l'impugnazione da parte di una società di capitali di un avviso di accertamento notificato dal Comune tramite il quale l'ente locale richiedeva la maggiore Imu su un immobile di proprietà della ricorrente sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1089/1939 per il quale, per l'anno in questione, la società aveva versato l'imposta comunale in misura ridotta.

La difesa dell'atto impositivo da parte dell'ente locale si fondava essenzialmente sul fatto che il vincolo artistico invocato dalla ricorrente era stato apposto dalla Soprintendenza solo sulla facciata e non anche sull'intero edificio; pertanto tale beneficio non sarebbe stato possibile estenderlo in modo arbitrario in quanto ciò avrebbe comportato una violazione dell'articolo 14 delle preleggi (divieto di analogia o di interpretazione estensiva).

La Ctp, richiamando un'ordinanza della Cassazione (29194/2017), riteneva di accogliere il ricorso in considerazione della ratio della norma agevolativa ovvero di perseguire l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di conservazione che il proprietario è tenuto ad affrontare per preservare le caratteristiche dell'immobile vincolato, anche quindi nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile (nel caso di specie la facciata).

Il Collegio regionale, partendo dal tenore letterale dell'articolo 13.3 lettera a) del DL 201/2011, in cui si dispone essere la base imponibile dell'imposta municipale propria ridotta del 50% «per i fabbricati di interesse storico o artistico», ammette che la norma fa riferimento al fabbricato nella sua complessità, come sottolineato dal Comune appellante ma, proprio alla stregua di tale formulazione, non risulta possibile distinguere segnatamente una componente essenziale dello stesso fabbricato quale è certamente la facciata. Da *Casa fisco immobiliare*.



Delibera ANAC sulla richiesta di controlli anti infiltrazioni nelle gare

Il Consiglio dell'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con delibera n. 1141 del 12 dicembre 2018 ha approvato l'**atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018** al Governo e al Parlamento recante "Proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici".

Nell'atto di segnalazione l'ANAC pone il problema della difficoltà di interpretazione del comma 3 dell'articolo 80 (rubricato "Motivi di esclusione") del Codice dei contratti che così recita *"L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico **persona fisica**, ovvero del **socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima"*.

L'Anac, dopo nella segnalazione del problema al Governo ed al Parlamento, precisa che la norma, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/201 (cosiddetto "decreto correttivo"), se da una parte amplia, rispetto al previgente Codice, l'ambito soggettivo di rilevanza delle sentenze di condanna e delle misure personali di prevenzione (includendo nell'elenco dei soggetti che devono possedere il relativo requisito i procuratori, gli institori e i soggetti che esercitano i poteri di direzione e vigilanza), nella parte che qui interessa, riproduce il contenuto del previgente art. 38 comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006, sul quale, già in vigenza del vecchio Codice, erano sorte difficoltà applicative a causa dell'ambigua formulazione della norma e all'assenza di un orientamento giurisprudenziale unitario in materia.

La questione controversa era e rimane l'interpretazione da dare alla locuzione "**persona fisica**" e al significato dell'espressione "**socio di maggioranza**". Al riguardo, fin dall'entrata in vigore della norma sono sorti due diversi orientamenti di pensiero: secondo una prima tesi interpretativa, più aderente al dettato normativo, la norma è applicabile solo nei confronti del socio persona fisica, anche nel caso del socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci.

Tale condizione si realizza sicuramente nel caso del **socio unico e del socio di maggioranza persona fisica in una realtà societaria ristretta** (con meno di quattro soci), **ma non sussiste necessariamente nel caso in cui il socio sia una persona giuridica** che agisce a sua volta tramite soggetti terzi. Un diverso orientamento, tuttavia, adottando un criterio sostanzialistico, si è sviluppato in direzione correttiva ed emendativa del dettato normativo, arrivando ad includere nel novero dei soggetti da verificare anche la persona giuridica. La disposizione dunque rischia di ingenerare dubbi in ordine all'esatta delimitazione dell'ambito soggettivo di rilevanza dei motivi di esclusione relativi alla presenza di provvedimenti a carattere penale, favorendo l'adozione di **comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti**.

Il Consiglio dell'ANAC segnala, dunque, qualora si consideri di interesse prioritario introdurre **misure antieclusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria**, l'opportunità di una modifica della norma in esame nel senso di ricomprendere tra i soggetti da verificare nel caso delle società di capitali *"il soggetto, persona fisica che detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale"*. Da Lavoripubblici.it